



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1291

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. ANDREA MOSCA

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Ocf n. 520 del 29 ottobre 2013, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Andrea Mosca, nato a Fermo (FM), il 31 gennaio 1966;

PREMESSO che in data 27 marzo 2019 (prot. n. 0016865) la Consob ha trasmesso all'Organismo, tra l'altro, [omissis] emessa dalla Procura della Repubblica di [omissis] nei confronti del Sig. Mosca nell'ambito del procedimento penale [omissis];

PREMESSO che la citata [omissis] ha chiarito che il Sig. Mosca risulta imputato nell'ambito del suindicato procedimento penale:

- [omissis];
- [omissis];
- [omissis];
- [omissis];
- [omissis];



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che, a tenore di quanto rappresentato in sede di *[omissis]*, taluni elementi concorrono ad aggravare le condotte *[omissis]*, dal momento che:

- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;

PREMESSO che con note del 5 giugno 2019 (prot. n. 0043429 del 7 giugno 2019) e del 7 novembre 2019 (prot. n. 0079696) il Sig. Mosca ha confermato, in sede di riscontro a precedenti richieste di informazioni inviate dall'Organismo, la pendenza del procedimento penale nella fase *[omissis]*;

PREMESSO che, con lettera dell'11 novembre 2019 (prot. n. 0080188), notificata via posta elettronica certificata nella medesima data, l'Organismo ha comunicato al Sig. Mosca l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato per i reati previsti *[omissis]*. Con la succitata lettera ha, inoltre, comunicato al consulente finanziario la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento e di trasmettere deduzioni scritte e documenti, nonché di essere sentito personalmente;

PREMESSO che a fronte della comunicazione di avvio del procedimento il Sig. Mosca, con nota del 18 novembre 2019 (prot. n. 0081917 del 19 novembre 2019), ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento. In data 22 novembre 2019 (prot. n. 0082632) l'Organismo ha accolto l'istanza di accesso agli atti formulata dal Sig. Mosca, provvedendo alla trasmissione per mezzo PEC della documentazione inerente al procedimento;

PREMESSO che con nota del 6 dicembre 2019 (prot. n. 0085632) il Sig. Mosca, per mezzo dell'Avv. *[omissis]*, ha trasmesso deduzioni difensive;

PREMESSO che nella medesima data del 6 dicembre 2019 (prot. n. 0085635) l'Avv. *[omissis]* ha anche chiesto l'audizione personale del citato consulente. Con riferimento alla richiesta di audizione, l'Organismo, in data 6 dicembre 2019 (prot. n. 0085792), ha convocato in audizione il Sig. Mosca per il giorno 12 dicembre 2019;

RILEVATO che, nell'ambito delle succitate deduzioni difensive sono state richiamate le seguenti circostanze:

- *[omissis]*;
- con riferimento alla valutazione che deve essere compiuta dall'Organismo sulla base del disposto di cui all'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari (segnatamente, le circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato e, in particolare, il titolo di reato e l'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede), è stato evidenziato che tale valutazione non può assumere i caratteri dell'automatismo. In particolare, essa deve sostanziarsi in un giudizio connotato da discrezionalità amministrativa circa l'ipotetica



idoneità delle condotte ascritte all'imputato a pregiudicare gli interessi specifici che vengono in rilievo nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede, nonché con riferimento all'allarme sociale che potrebbe derivare dal coinvolgimento del consulente finanziario in vicende penali direttamente connesse con la gestione del patrimonio degli investitori;

- *[omissis]*;

RILEVATO che nel corso dell'audizione svoltasi il 12 dicembre 2019 il Sig. Mosca:

- ha evidenziato che, pur essendo iscritto all'Albo, non svolge dal 2002 l'attività di consulente finanziario. Con riferimento al periodo nel corso del quale ha effettivamente esercitato l'attività di consulenza, ha sottolineato che non è mai stato riscontrato alcun problema;
- in merito al procedimento penale in corso, ha rimarcato che esso non riguarda lo svolgimento dell'attività di consulente finanziario, *[omissis]*;
- con particolare riferimento alle condotte contestate dall'Autorità Giudiziaria, ha evidenziato come vi sia sempre stato *[omissis]*;
- ha rappresentato che, pur non svolgendo attualmente l'attività di consulenza finanziaria, un provvedimento amministrativo costituirebbe un danno reputazionale nei suoi confronti, *[omissis]*;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;



d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che i reati previsti *[omissis]*, per i quali il Sig. Mosca è imputato, rientrano nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF – le ipotesi di reato in oggetto appaiono di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – le condotte illecite imputate al Sig. Mosca, *[omissis]*, sono idonee a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

RILEVATO che, avendo riguardo alle argomentazioni difensive svolte dal Sig. Mosca, si reputa che:

- *[omissis]*;
- rilevano, similmente, in via esclusiva sul merito del procedimento penale, il cui perimetro esula dalle valutazioni attribuite allo scrivente Organismo e che rimane di competenza della sola Autorità Giudiziaria le difese addotte circa la presunta insussistenza delle vicende penali nelle quali risulta coinvolto il consulente finanziario alla luce dell'attinenza delle circostanze contestate dall'Autorità Giudiziaria con *[omissis]*;

RILEVATO che quanto dedotto in sede di audizione dal Sig. Mosca per cui il consulente, pur essendo iscritto all'Albo, non esercita l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dal 2002 non risulta rilevante in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, dal momento che la norma fa riferimento alla mera assunzione della qualità di imputato da parte del consulente non dando alcuna rilevanza al requisito dell'effettivo svolgimento dell'attività di consulenza per conto di un intermediario;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RILEVATO che anche quanto ulteriormente dedotto in audizione per cui *[omissis]*, costituisce nel merito l'oggetto dell'accertamento in sede penale ed appare non attinente rispetto al procedimento amministrativo previsto dall'art. 7-septies, comma 2, del TUF;

RILEVATO che anche le ulteriori circostanze dedotte in sede di audizione risultano non attinenti ai presupposti del procedimento cautelare in esame, rilevando in via esclusiva sul merito dell'oggetto dell'accertamento in sede penale, valutazione quest'ultima che esula dal perimetro d'analisi consentito all'Organismo e che risulta di competenza della sola Autorità Giudiziaria;

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, con riguardo alle valutazioni richieste dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Mosca, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RITENUTO perdurante l'interesse generale alla sospensione del Sig. Mosca dall'attività di consulente finanziario posto che il medesimo risulta imputato in un procedimento penale che è ragionevole prevedere destinato a protrarsi nel tempo, per vicende penali di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Mosca dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;

DELIBERA

che il Sig. Andrea Mosca, nato a Fermo (FM), il 31 gennaio 1966, è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 21 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti